



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 54/08/CSP**

**PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DI R.T.I. RETI TELEVISIVE  
ITALAIANE S.P.A., ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE "RETE 4" PER INOSSERVANZA DELLA DELIBERA N.  
49/08/CSP  
(NOTIZIARIO "TG4")**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 18 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, gli articoli 5 e 10, comma 9;

VISTA la delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 49/08/CSP del 10 marzo 2008, notificata in data 11 marzo 2008, con la quale, essendo stato rilevato nelle edizioni del notiziario TG4 diffuse nel



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

periodo dal 6 febbraio all' 8 marzo 2008 un inadeguato equilibrio dei tempi di parola riservati ai diversi soggetti politici concorrenti nelle elezioni politiche dell'aprile 2008 , la società R.T.I. – Reti Televisive Italiane Spa, esercente l'emittente televisiva a diffusione nazionale Rete 4, è stata richiamata ad assicurare nei citati notiziari una più equilibrata presenza dei suddetti soggetti politici nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione dell'Autorità, forniti dall'ISIMM Ricerche, relativamente alle edizioni del telegiornale "TG4" risulta che nel periodo dal 10 al 16 marzo 2008:

- su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici di cinquantatré minuti e cinquantadue secondi, il Partito Democratico ha fruito di un tempo di parola di otto minuti e quindici secondi (15,32%), l'Italia dei Valori di un tempo di parola di due minuti e trentuno secondi (4,67%), la Sinistra Arcobaleno di un tempo di parola di quattro minuti e otto secondi (7,67%), l'Unione di Centro di un tempo di parola di un minuto e cinquantotto secondi (3,66%), la Lega Nord di un tempo di parola di un minuto e dieci secondi (2,17%), la Destra di un tempo di parola di un minuto e dieci secondi (2,17%), il Popolo della Libertà di un tempo di parola di ventinove minuti e un secondo (53,87%), il Partito Socialista di un tempo di parola di tre minuti e cinquantasette secondi (7,33%), mentre nessun tempo di parola risulta essere stato attribuito alle altre forze politiche concorrenti ;

CONSIDERATO, quanto ai telegiornali diffusi dalla testata "Tg4", che essi sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che l'articolo 7 della delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante la disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale in corso nella fase successiva alla presentazione delle candidature, prevede che i



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima delibera, uniformandosi ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

CONSIDERATO che l'emittente televisiva Rete Quattro non ha conformato il proprio notiziario TG4 al richiamo rivolto con la menzionata delibera n. 49/08/CSP ad una più equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti, persistendo uno squilibrio nella rappresentazione delle diverse liste partecipanti alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

CONSIDERATO, pertanto, che il comportamento sopra indicato integra gli estremi della mancata ottemperanza al richiamo adottato con la delibera n. 49/08/CSP di assicurare una più equilibrata presenza dei diversi soggetti politici concorrenti nei notiziari diffusi dal TG4 nel corso della campagna elettorale;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale pari a euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00) e nel massimo edittale pari a euro 258.230,00 (euro duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00), la cui applicabilità è stata espressamente richiamata dalla citata delibera n. 49/08/CSP, in caso di sua inottemperanza;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di circa dieci volte il minimo edittale, pari a euro 100.000,00 (euro centomila/00), in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. deve ritenersi elevata in considerazione della rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: l'attività svolta dalla società nella persona del direttore responsabile del notiziario non risulta adeguata a tale scopo, rilevandosi viceversa la mancata osservanza al richiamo rivolto all'emittente dall'Autorità con la delibera n. 49/08/CSP ;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- con riferimento alla personalità dell'agente: la società *de qua* è supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione così come determinata;

VISTI l'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l'articolo 20, comma 14, della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, richiamato dall'articolo 16, comma 1, della delibera n. 42/08/CSP;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Rete 4", con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, cap 00187, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (euro centomila/00) ingiungendo alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notifica della presente delibera, la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 1, comma 31, legge n. 249/97 irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 54/08/CSP", ed inviando quietanza in originale o in copia autenticata all'indirizzo sotto indicato, entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto versamento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 18 marzo 2008

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola